

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Edimburgo (Regno Unito) il
3 ottobre 2018 — Andy Wightman and Others / Secretary of State for Exiting the European Union**

(Causa C-621/18)

(2018/C 445/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Session, Edimburgo

Parti

Appellanti: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Appellato: Secretary of State for Exiting the European Union

Altre parti: Chris Leslie, Tom Brake

Questione pregiudiziale

Nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi dell'articolo 50 TUE, la propria intenzione di recedere dall'Unione europea, se il diritto dell'Unione europea consenta che tale notifica sia revocata unilateralmente dallo Stato membro notificante e, qualora così fosse, a quali condizioni e con quale effetto nei confronti dello Stato membro che rimane nell'Unione europea.

Ricorso proposto l'11 ottobre 2018 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-636/18)

(2018/C 445/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: J.-F. Brakeland, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accertare

da un lato, che, superando in maniera sistematica e persistente il valore limite annuale di NO₂ dal 1° gennaio 2010 nei seguenti 12 agglomerati e zone di qualità dell'aria: Marsiglia (FR03A02), Tolone (FR03A03), Parigi (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Tolosa Midi-Pirenei (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rodano-Alpi (FR15A01), Strasburgo (FR16A02), Lione-Rodano-Alpi (FR20A01), ZUR Valle dell'Arve Rodano-Alpi (FR20N10) e Nizza (FR24A01), e superando in maniera sistematica e persistente il valore limite orario di NO₂ dal 1° gennaio 2010 nei seguenti 2 agglomerati e zone di qualità dell'aria: Parigi (FR04A01) e Lione Rodano-Alpi (FR20A01), la Repubblica francese ha continuato a non adempiere gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ⁽¹⁾, letto in combinato disposto con l'allegato XI alla suddetta direttiva, e ciò dall'entrata in vigore dei valori limiti nel 2010,

e

dall'altro lato, che la Repubblica francese, dall'11 giugno 2010, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, letto in combinato disposto con l'allegato XV alla suddetta direttiva, e in particolare l'obbligo, previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di vigilare affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.